

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER DISINFESTAZIONE IGIENICO-SANITARIA PER CASO SOSPETTO DI INFEZIONE DA ARBOVIROSI "DENGUE".

IL SINDACO

RICHIAMATA integralmente la nota dell'ATS Brianza pervenuta via e-mail (prot. ATS n.95228/23.10.2026) con la quale si informa di un caso sospetto di virus "Dengue" nel Comune di Seregno e si chiede di:

"1) attuare, entro 24 ore dalla segnalazione (e, comunque, nel più breve tempo possibile), entro un'area di raggio non inferiore a 100 metri (con valore ottimale di 200 metri da valutare in base alla tipologia e densità abitativa che favoriscano la possibile diffusione del vettore) dal sito di presunta esposizione, sia su suolo pubblico che privato, i seguenti interventi previsti dal citato P.N.A. e come di seguito indicati:

a) intervento **adulticida**, distinto in:

- "spaziale abbattente" che ha rapido effetto, ma non duraturo. È da eseguirsi preferenzialmente durante le prime ore del mattino (tranne che in presenza di alveari nelle vicinanze dell'area trattata, dove è preferibile evitare il trattamento al mattino) o al tramonto (per colpire le zanzare rispettivamente all'inizio e alla conclusione dell'attività trofica diurna e per ridurre al minimo l'effetto denaturante dei raggi solari sugli insetticidi), e per 3 giorni consecutivi; qualora il caso probabile non venga confermato, i successivi interventi non verranno effettuati;
- "residuale": è importante, poiché l'insetticida che abbia tali caratteristiche ha un'azione residua per i siti di riposo della zanzara che prevalentemente digerisce il pasto di sangue all'aperto. È da eseguirsi sul verde presente lungo i bordi delle strade dell'area interessata, attenendosi a quanto previsto dal P.N.A.;

b) intervento **larvicida**. Tenendo conto che gran parte dei focolai larvali di *Ae. albopictus* è rappresentata da ambienti/contenitori di varia natura e dimensione (in particolar modo, le piccole raccolte temporanee di acqua), bisognerà eliminare la possibilità che in essi avvenga lo sviluppo delle larve (focolai larvali), sia su suolo pubblico, che privato. I focolai larvali possono essere rimovibili e non rimovibili; quelli non rimovibili, in ambito pubblico, sono tombini e caditoie per lo smaltimento delle acque di superficie; nelle aree private, vasche, fontane, tombini, ecc.;

2) attuare la bonifica ambientale, procedendo allo svuotamento/rimozione dei piccoli contenitori che sono i focolai larvali rimovibili e che sono presenti in giardini, orti, cortili, terrazzi o balconate, attraverso una capillare ispezione "porta a porta" delle abitazioni presenti nell'area interessata. A ciò va accompagnata l'informazione alla popolazione sui comportamenti da adottare per evitare la proliferazione delle larve della zanzara (la cosiddetta **lotta anti-larvale**).

Tutti i suddetti interventi andranno replicati in caso di pioggia.

3) Emanare e diffondere una "Ordinanza Sindacale" che avvisi la popolazione sui potenziali rischi di contagio e che indichi le opportune misure di bonifica primaria e di igiene ambientale a cui tutti devono attenersi (**eliminazione dei focolai larvali rimovibili**,

trattamento e/o copertura di quelli non rimovibili), imponendo, se necessario, la possibilità di accedere alle aree private da parte degli operatori dell'impresa di disinfestazione";

DATO ATTO che il virus "Dengue" è trasmesso attraverso la puntura delle comuni zanzare appartenenti al genere "Aedes";

RITENUTA la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori;

VISTO il "*Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi da zanzare invasive (Aedes sp.) con particolare riferimento ai virus Chikungunya, Dengue e Zika - 2020-2025*", prorogato nella seduta del 18 dicembre 2025 della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano al 31 dicembre 2026;

VISTA la nota prot. ATS n.34832/30.4.2026 inviata a tutti i Comuni del territorio di competenza dell'ATS Brianza, con particolare riferimento all'adozione degli interventi ordinari, consistenti nella lotta anti-larvale finalizzata a contrastare i siti di riproduzione delle zanzare;

Visto l'art.50 comma 5 del D.lgs.267/2000 e ss.mm.ii.;

INVITA

ad attivare, con particolare riferimento alle vie individuate nella planimetria allegata, le seguenti precauzioni:

- per gli ambienti chiusi è opportuno disporre di un efficiente condizionamento dell'aria che eviti la possibilità per le zanzare di entrarvi oppure utilizzare spray insetticidi osservando pedissequamente quanto riportato in etichetta circa le modalità d'uso;
- evitare l'abbandono di materiali in cumuli all'aperto che possano raccogliere l'acqua piovana;
- eliminare l'acqua dai sottovasi (possibilmente eliminandoli), dagli innaffiatoi, dai bidoni, dai copertoni: non far ristagnare acqua al loro interno;
- indossare abiti di colore chiaro ed in grado di coprire gran parte del corpo ed uso di repellenti quando si soggiorna all'aperto;
- l'uso di zanzariere e tende in ambienti chiusi;
- in orti e giardini: coprire con coperchi ermetici, teli di plastica o zanzariere ben tese tutti i contenitori utilizzati per la raccolta dell'acqua piovana da irrigazione (cisterne, secchi, annaffiatoi, bidoni e bacinelle);
- in cortili e condomini: pulire un paio di volte all'anno tombini e pozzetti, applicare una zanzariera a maglia fine sopra il tombino per impedire alle zanzare di deporvi le uova, durante la stagione umida, trattare ogni 15 giorni i tombini e le zone di scolo e ristagno con prodotti larvicidi;
- nelle grondaie: verificare che siano pulite e non ostruite;

DISPONE

nelle vie individuate nella planimetria allegata

a partire dalle ore 5:00 del 25 ottobre 2026

l'effettuazione da parte di ditta specializzata individuata dall'Amministrazione comunale degli interventi adalticidi e larvicidi previsti dal citato P.N.A. "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi" 2020-2025 e qui descritti in premessa.

ORDINA

a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree e spazi aperti nell'area interessata:

- 1) permettere l'accesso degli addetti alla disinfestazione per l'effettuazione dei trattamenti adalticidi e larvicidi e la rimozione dei focolai presenti in area esterna privata (lasciando aperti gli accessi carrabili delle aree private);**
- 2) tenere chiuse le finestre durante le operazioni di disinfestazione;**
- 3) non raccogliere frutta e verdura per i successivi 5 giorni o provvedere a coprire la stessa prima della disinfestazione;**
- 4) evitare la presenza di persone ed animali durante la disinfestazione;**
- 5) attenersi a quanto indicato dagli addetti alla disinfestazione;**

AVVERTE

che in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza si procederà all'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra €25 ed €500 ai sensi dell'art.7bis del D.lgs.267/2000;

DISPONE ALTRESI'

l'invio di copia del presente atto, per l'osservanza e per gli eventuali atti conseguenti:

- al comando di Polizia Locale;
- al Comado Stazione Carabinieri di Seregno, Piazza Prealpi n.7 – 20831 Seregno, tmb28814@pec.carabinieri.it;
- al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Seregno, Via Mameli n.34 – 20831 Seregno, protocollo@mb1020000p@pec.gdf.it;
- all'A.T.S. Brianza, U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica, Via De Amicis n.17 – 20900 Monza, protocollo@pec.ats-brianza.it;
- alla Prefettura di Monza e della Brianza, Via Montevicchia n.18 - 20900 Monza, protocollo.prefmb@pec.interno.it.

il Sindaco
Alberto Rossi ()*

Dirigente dell'Area servizi per il territorio: *Angela Danila Scaramuzzino*

() Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs.82/2005*

Allegato: planimetria dell'area interessata dalla disinfestazione in ottemperanza alle richieste di ATS BRIANZA